

STATUTO

IL CAMALEONTE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
GUERRAZZI 71

Numero REA: MC - 149270

Codice fiscale: 01401250434

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"

Rep. n. 4722

Racc. n. 3387

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata **"IL CAMALEONTE - cooperativa sociale a r.l."**.

Trattasi di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e ss. del c.c. e dell'art.111-septies disp. att. del c.c.. Ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - La società cooperativa ha sede legale in Civitanova Marche, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c.. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, nonché di istituire, anche altrove, succursali, filiali, depositi, sedi secondarie, uffici, magazzini, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 3 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta prima del termine per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - La società cooperativa, che non persegue scopi di lucro, è retta dai principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 381/91.

Si precisa pertanto che la società cooperativa svolgerà attività sociale e che apparterrà alla tipologia "A". Alla cooperativa sociale si applicano inoltre le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

La cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali di categoria nonché ad altre cooperative e loro consorzi, e ad associazioni comunque costituite che si propongono attività affini e complementari.

In particolare la società cooperativa ha per oggetto la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi (persone fisiche, Enti pubblici e privati, cooperative e loro consorzi) soprattutto se

svantaggiati e portatori di interessi sociali ed economici rilevanti.

Per il conseguimento dei propri scopi la cooperativa può:

- a) ricercare e creare occasioni di lavoro per i soci, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e di assistenza in genere;
- b) gestire, affittare, acquistare impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) organizzare ed offrire assistenza sia domiciliare che ospedaliera a bambini, anziani, infermi e handicappati, garantendone le cure e la sorveglianza, sia in famiglia che presso la scuola o altre strutture di accoglienza, per favorirne il reinserimento nel tessuto sociale;
- d) organizzare ed offrire assistenza medica ed infermieristica domiciliare e riabilitativa;
- e) promuovere e gestire la tutela e l'assistenza materno-infantile, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) organizzare e gestire l'educazione sanitaria del cittadino e l'educazione sanitaria scolastica;
- g) gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non e per disabili, nonché servizi integrati per residenze protette;
- h) gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- i) organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale per i soci;
- l) svolgere attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo dei soci;
- m) stipulare contratti e convenzioni con privati ed Enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

La società cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere, non in via prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie necessarie o utili al conseguimento, in via diretta o indiretta, dell'oggetto sociale, purché nei modi e termini consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto e così, tra l'altro: contrarre mutui; richiedere contributi ad Enti pubblici e privati; aderire e partecipare ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; concedere avalli cambiari;

fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione ed il potenziamento della società cooperativa; stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, disciplinata da apposito regolamento e alle condizioni previste dall'art. 5 del presente Statuto. Tale attività è limitata ai soli soci ed è effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; pertanto, è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Per l'espletamento degli scopi sociali, la cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Ai sensi dell'art. 2521 del c.c., la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5 - La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo un apposito regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'organo amministrativo nei limiti di cui alle norme vigenti. Il socio conferente potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dall'organo amministrativo. Potranno essere effettuati dai soci versamenti a fondo perduto.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Ai sensi dell'art. 2522 del c.c., qualora il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c..

I soci dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

Possono essere ammessi come soci della cooperativa sociale persone giuridiche, pubbliche o private, Enti o associazioni nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

I soci si distinguono in soci operatori e soci sovventori. Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari - che prestano la propria attività lavorativa a favore della società cooperativa sviluppandone le tematiche sociali ed educative, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001;

b) soci volontari - che prestano la propria attività gratuitamente e il cui numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere soci anche le persone esercenti attività di assistenza e di consulenza, non applicandosi a tale fattispecie di cooperativa, quanto disposto dalla Legge n. 1815 del 23 novembre 1939.

Possono essere ammessi a far parte della società cooperativa anche soci sovventori, tramite l'emissione di quote nominali trasferibili nei termini e con le modalità di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote sociali al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi della società cooperativa.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino al due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione dell'utile.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata ai sensi dell'art. 28 di questo Statuto.

ARTICOLO 7 - Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere sociali e specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, stato civile, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non può essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

All'uopo si precisa che l'art. 2525 comma 2 c.c. stabilisce che nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000 (centomila).

Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una analoga domanda, indirizzata sempre all'organo amministrativo, contenente le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del presente articolo e che indichi il numero degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della cooperativa. Ai soci sovventori è fatto divieto di recedere per tale periodo. La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quella prevista per i soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2528 del c.c., sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministrativo, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante nuovo socio può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che all'uopo deve essere appositamente convocata dall'organo amministrativo.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una eventuale somma a titolo di sovrapprezzo che deve essere determinata con decisione dei soci per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.

Il mancato versamento di dette somme da parte del nuovo ammesso, entro un mese dalla comunicazione dell'ammissione, può essere causa di esclusione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - Il socio deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo, nei termini e nei modi indicati dall'organo amministrativo.

Il versamento della quota sociale e del sovrapprezzo da parte del socio potrà essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo.

Nel caso in cui il socio non adempia al versamento della quota sociale e del sovrapprezzo nei termini e nei modi indicati dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

I soci sono tenuti:

- a sottoscrivere almeno una quota sociale e a versare l'importo della stessa nei termini e nei modi indicati dall'organo amministrativo, nonché l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- all'osservanza di quanto previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto e in tutti i regolamenti che saranno approvati dai soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi.

ARTICOLO 9 - I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione, morte o per cessione della quota sociale.

ARTICOLO 10 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile, il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nelle condizioni di partecipare all'attività della società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2532 del c.c..

Ai sensi dell'art. 2532 comma 3 del c.c., per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, la dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, alla chiusura dell'esercizio successivo; per quanto riguarda il rapporto sociale, la dichiarazione di recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - Il socio può essere escluso:

- a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere i propri obblighi. L'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni oppure le deliberazioni dell'Assemblea o le decisioni dei soci o dell'organo amministrativo. Anche in questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a conformarsi a tali disposizioni e deliberazioni e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c) quando, in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare gli interessi della cooperativa;

d) quando sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo o quando abbia cessato di fatto l'attività che lo aveva reso idoneo ad essere socio della cooperativa;

e) quando venga dichiarato interdetto o inabilitato oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a contribuire agli scopi della cooperativa;

f) qualora eserciti in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa;

g) in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2533 del c.c.. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo ed ha effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno risolte secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Statuto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del socio recedente o escluso di proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente ai sensi degli artt. 2532 e 2533 c.c..

ARTICOLO 13 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi o ai legatari della quota dallo stesso effettivamente versata si effettua nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 14 del presente Statuto.

Se in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, gli eredi possono subentrare nel rapporto sociale, delegando uno di essi quale rappresentate comune ovvero procedendo alla divisione della quota.

Tale diritto dovrà essere esercitato entro novanta giorni dal decesso, presentando apposita domanda

all'organo amministrativo, che delibera sulla prosecuzione o meno, con gli eredi, del rapporto sociale.

ARTICOLO 14 - In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, ivi compreso il caso dell'esclusione, la liquidazione della quota sociale sarà effettuata mediante la restituzione del valore nominale della quota posseduta, tenendo conto del bilancio di esercizio nel quale si verifica l'evento, dedotte le eventuali somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo e restando in ogni caso esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo versato dal socio medesimo al momento della sua ammissione nella cooperativa, salvo che esso sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 del c.c.. Il pagamento della quota liquidata e del sovrapprezzo deve essere effettuato entro 180

(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si verifica l'evento.

Non si dà luogo a liquidazione nel caso di socio escluso per mancata esecuzione dei versamenti dovuti alla società in sede di ammissione alla cooperativa.

In merito alla responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, si applica l'art. 2536 del c.c..

ARTICOLO 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, neppure ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. A tal fine, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R. contenente il nominativo del terzo eventuale acquirente. Il provvedimento con cui viene concessa o negata l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere la propria quota e la società dovrà iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che sia in possesso dei requisiti per divenire socio. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e contro di esso il socio può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente, entro 60 (sessanta) giorni. ù

E' fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2530 del c.c., in caso di rifiuto immotivato dell'autorizzazione a cedere la partecipazione sociale da parte dell'organo amministrativo.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 16 - Gli organi della società sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) l'organo di controllo, se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 2543 del c.c..

ARTICOLO 17 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la determinazione del sovrapprezzo; b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; d) la determinazione dei compensi degli amministratori o dei Sindaci o del Revisore dei Conti, se nominati, ove la carica non sia gratuita; e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto predisposti dall'organo amministrativo; f) l'approvazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea

speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa; g) l'approvazione della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, aprendoli alla sottoscrizione dei soci sovventori; h) l'approvazione dei programmi di emissione di azioni di partecipazione cooperativa e la verifica dello stato di attuazione; i) le modificazioni dello Statuto; l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; m) la messa in liquidazione della società, la nomina e la revoca dei liquidatori, la revoca dello stato di liquidazione e la richiesta di procedure concorsuali.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel presente articolo alle lettere i), l) ed m), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Nei restanti casi i soci possono decidere mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ARTICOLO 18 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante fax, telegramma, e-mail o lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviati ai soci, al domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le suddette formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e tutti gli amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti e/o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti al Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti alla cooperativa.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

- un voto per conferimento non superiore a 10 quote;
- due voti per conferimento non superiore a 20 quote;
- tre voti per conferimento non superiore a 30 quote;

- quattro voti per conferimento non superiore a 40 quote;
- cinque voti per conferimento superiore a 40 quote.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, in relazione ai conferimenti posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Se il numero dei voti spettanti complessivamente ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assembleari.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che dovrà essere menzionata nel verbale e conservata agli atti della cooperativa e ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

L'assemblea dei soci, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente e/o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

I verbali dell'assemblea dei soci devono essere trascritti senza indugio sul Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 19 - Al fine di promuovere la consultazione scritta, il soggetto promotore invia ai soci la richiesta di esprimere il proprio consenso su uno o più determinati argomenti che devono essere dettagliatamente descritti nella richiesta stessa. Inoltre il soggetto promotore deve mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, tutta l'eventuale documentazione inerente la proposta di decisione affinché possa essere liberamente consultata.

I soci, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, devono comunicare per iscritto la propria volontà all'organo amministrativo, facendo risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, sarà considerato dissenziente.

In ogni caso, anche in assenza di formale richiesta da parte di un soggetto promotore, i soci possono inviare all'organo amministrativo il proprio consenso scritto in relazione ad uno o più argomenti, facendo risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sulle materie riservate alla loro competenza o sottoposte alla loro approvazione sono prese, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

La trasmissione della consultazione e del consenso scritti potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi fax, telegramma ed e-mail.

Spetta all'organo amministrativo verificare che la procedura decisionale sia stata corretta, raccogliere e conservare i relativi documenti, eseguire i conteggi necessari per la determinazione del quorum deliberativo e comunicare a tutti i soci e all'organo di controllo, se nominato, i risultati delle decisioni dei soci.

Nel caso in cui venga adottata una decisione, l'organo amministrativo provvederà senza indugio alla relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 20 - La cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori durano in carica per un triennio, salvo revoca, recesso o dimissioni, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono comunque rieleggibili nei termini di legge. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori. Gli Amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci può essere assegnato ai membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consiglieri Delegati), un compenso per l'opera svolta. Agli amministratori potrà inoltre essere attribuita un'indennità di fine mandato, che sarà possibile erogare anche trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui diviene esigibile; all'uopo la società potrà costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

ARTICOLO 21 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non si sia già provveduto con decisione dei soci, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso ovvero dell'assemblea dei soci o d'esecuzione alle decisioni dei soci, dà le opportune istruzioni al personale dipendente e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo, fissandone i relativi poteri nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 22 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce,

anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante fax, telegramma, e-mail o lettera da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Non sono richieste formalità di convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i Sindaci Effettivi o il Revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Gli amministratori potranno anche esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto nei modi e nei termini indicati nell'art. 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 23 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dirigere ed amministrare la cooperativa in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- b) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- c) redigere i bilanci secondo le disposizioni di legge;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- e) assumere, nominare, licenziare il personale della società cooperativa, fissandone condizioni di impiego, mansioni e retribuzioni;
- f) determinare gli eventuali interessi, nel caso di prestiti sociali, stabilendone le modalità di pagamento nei limiti stabiliti dalla legge;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472/1997, la società si accollerà interamente gli eventuali debiti per sanzioni tributarie nascenti in capo all'autore della violazione, nell'ambito dell'attività amministrativa della società, per effetto dell'illecito.

ARTICOLO 24 - Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo eventuali limitazioni risultanti dall'atto di nomina.

La rappresentanza della società spetta anche ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, sempre nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 25 - La società nomina un organo di controllo o un revisore, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla normativa, laddove obbligatorio per legge o quando ritenuto opportuno. Con deliberazione dell'assemblea, assunta di volta in volta senza necessità di modificazione statutaria, si può stabilire che: la composizione dell'organo di controllo possa essere monocratica o collegiale; la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro; le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la prima all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la seconda a un revisore (persona fisica o società di revisione) o, congiuntamente, all'organo di controllo, anche monocratico. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Ove nominato l'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il compenso ad esso spettante sarà determinato in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO IV

PATRIMONIO

ARTICOLO 26 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- dalla riserva legale, nella quale confluisce almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- dall'eventuale riserva straordinaria, nella quale confluisce l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;

- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dalle riserve da rivalutazione;
- dagli utili o perdite portati a nuovo;
- dagli utili o perdite d'esercizio;
- dai beni mobili ed immobili pervenuti alla società a qualsiasi titolo;
- dalle somme incassate a titolo di liberalità o ad altro titolo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti fra i soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'art. 2545 ter del c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 27 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarli nei modi e termini di legge. Detto bilancio dovrà essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 2545 del c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, devono indicare specificamente nelle relazioni che accompagnano il bilancio o in apposite note di gestione inserite nella nota integrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 2428 e 2429 del c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e devono illustrare le motivazioni delle decisioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 28 - In sede di approvazione del bilancio i soci decidono sulla distribuzione degli utili annuali. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- almeno per il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- una quota nella misura stabilita dalla legge sarà

corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'eventuale utile rimanente potrà essere così destinato:

- un dividendo potrà essere distribuito ai soci che abbiano versato l'importo della quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo, nella misura stabilita con decisione dei soci, che in ogni caso non potrà essere superiore alla misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative e ragguagliata al capitale effettivamente versato;
- una quota, nella misura stabilita con decisione dei soci, può essere destinata alla rivalutazione delle quote sociali;
- una quota, nella misura stabilita con decisione dei soci, può essere destinata alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili;
- l'eventuale rimanenza sarà devoluta a fini sociali e mutualistici indicati dai soci.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare di destinare l'eventuale rimanente come erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e/o quantità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ARTICOLO 29 - La società cooperativa, non appena avrà adottato il programma di sviluppo pluriennale inerente le iniziative per l'innovazione e l'ammodernamento dell'attività aziendale, potrà emettere le azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate dagli artt. 5 e 6 della Legge n. 59 del 1992. L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dei soci, dal quale dovranno risultare:

- le modalità di emissione delle azioni;
- la quantità e l'importo delle azioni emesse;
- le finalità dell'emissioni delle azioni;
- l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa;
- la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 - La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'art. 2545 duodecies c.c..

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

La società cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale e qualunque delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 31 - In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso delle quote sociali versate dai soci ed eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 comma 5 della Legge n. 59/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32 - Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto - da appositi regolamenti interni che devono esser predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dai soci.

ARTICOLO 33 - Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, integrate da quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e recepite dai precedenti articoli, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 34 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, contro i soggetti incaricati della revisione contabile, nonché tutte le altre controversie nelle materie di cui all'art.1 D.Lgs. n.5/2003, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla C.C.I.A.A. di Macerata, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale costituita presso la C.C.I.A.A. di Macerata, che le parti dichiarano ugualmente di conoscere ed accettare. L'organo arbitrale sarà costituito da un Arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale di Macerata. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 35 - Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

IN ORIGINALE FIRMATO: BELLANDI CLAUDIO - LORENZO GIUSTOZZI
NOTAIO (SIGILLO).